

STUDIO LEGALE
Avv. Giuseppe Belmonte
Via Amedeo Avogadro, 11
10121 TORINO
Tel. - Fax 011.1970.76.30
giuseppebelmonte@pec.ordineavvocatitorino.it

TRIBUNALE DI IVREA

ISTANZA EX ART. 14 TER, LEGGE N. 3/2012

La sig.ra **DASCHEVICI Silvia**, (C.F. DSCSLV75M51Z140S) nata in Repubblica Moldavia, l'11/08/75, residente in Settimo T.se (TO), Via Bersezio n. 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe BELMONTE, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, sito in Torino, Via Amedeo Avogadro, 11, in forza di procura a margine della presente istanza

PREMESSO CHE

A. Le ragioni del sovraindebitamento

L'esponente versa in situazione di sovraindebitamento e per tale ragione ha intrapreso la Procedura prevista dalla L.3/2012 per cercare di onorare in modo controllato i propri debiti senza incorrere in gravose azioni esecutive e pretese creditorie, alle quali diversamente non sarebbe in grado di far fronte.

Onde poter meglio spiegare le cause dell'indebitamento in rassegna e le ragioni della propria incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte, corre l'obbligo di esporre le seguenti circostanze fattuali che hanno coinvolto la persona dell'istante sotto molteplici profili.

Valga il vero.

Nel maggio 1998, l'esponente, originaria della Moldavia, divorziata, è arrivata in Italia, in cerca di lavoro onde anche poter provvedere al mantenimento del figlio Dan, avuto dal primo marito e lasciato *-medio tempore-* ai propri genitori.



Iniziava, pertanto, a lavorare in un ristorante sito in Chivasso (TO), come lavapiatti per proseguire poi con altre attività lavorative presso altre aziende sempre nel settore della ristorazione-bar.

Durante questa iniziale fase lavorativa, veniva avvicinata, per fini sentimentali da tale Sig. Orsogna Giovanni, il quale dopo averla corteggiata per alcuni mesi, la invitava ad uscire come amica.

Il “pretendente” si qualificava come antennista ed elettricista e riparatori d'impianti e altri molteplici componenti telematici, avente un negozio unitamente al proprio genitore. Allorquando dall'amicizia si era già arrivati alle dichiarazioni sentimentali ed affettive, senza che l'esponente ne avesse mai avuto il che minimo indizio, il “pretendente” veniva messo in carcere dalle forze dell'ordine su esplicito incarico del PM del Tribunale di Torino.

Per circa sei mesi, l'esponente non ebbe la possibilità di chiedere i necessari chiarimenti, dopodiché ripresi i contatti con l'interessato a seguito della sua scarcerazione, quest'ultimo la convinceva di essere stato "vittima" di una macchinazione e di essere pertanto, "innocente".

Nel contempo, l'esponente continuava a lavorare provvedendo, persino durante la detenzione del “pretendente”, ad aiutare economicamente anche la di lui famiglia (oltre ad inviare denaro in Moldavia per il figlio).

A far data dal 2000, quando, cioè, iniziò il rapporto di convivenza con il Sig. Orsogna Giovanni, l'esponente venne, purtroppo, a sperimentare gli aspetti negativi del carattere di quest'ultimo: gelosissimo (senza ragione alcuna); dedito al vizio del gioco; manesco, bugiardo e propenso ad inculcare paura, se non terrore.

Sempre a far data dal 2000, la coppia si trasferì in Torino ove l'esponente svolgeva l'attività di cuoca e cameriera presso il bar tavola calda "Polos", sito in C.so Regio Parco n. 35.



Nel 2005, la coppia si trasferì nell'immobile sito in Torino, Via Aosta n. 15, condotto in locazione (con riscatto) dal Datore di Lavoro, titolare del summenzionato bar.

Nel gennaio 2008, la coppia si trasferì in Chivasso (mantenendo, l'esponente, il proprio posto di lavoro in Torino).

Nel febbraio 2009, l'esponente (l'unica ad avere regolare contratto di lavoro subordinato) acquistò, contraendo apposito mutuo, l'immobile sito in Chivasso, Via Togliatti n. 50 anche su pressione del compagno, atteso che detto immobile era adiacente a quello occupato dai genitori di lui.

Nel 2012, una volta dimessasi dal posto di lavoro (atteso che la relativa attività era stata messa in vendita dal Titolare) l'esponente, anche su pressione del sig. Orsogna Giovanni (che, in un primo momento, si era reso disponibile a supportarla anche economicamente), costituì la R.D.S. S.N.C., onde poter rilevare il bar sito in Sett.mo T.se (TO), Piazza Pagliero.

A far data dal mese di giugno 2013, dopo anni di pesante sofferenza in sede di convivenza, l'esponente, essendo, nel mentre, nati 2 figli Katia e Denis e pensando al loro bene, per poter continuare a vivere e a lavorare, sia per questi ultimi due figli, sia per il primo avuto dal matrimonio in patria (nel contempo trasferitosi anche lui in Italia), dopo aver patito e sopportato, si determinò ad allontanarsi dalla casa coniugale che aveva acquistato, con mutuo, in Chivasso per trasferirsi in Torino, nel citato locale sito Via Aosta n. 15, nel frattempo riscattato.

Le vessazioni del convivente l'hanno poi costretta, proprio malgrado, ad accettare le richieste di riconoscimento di somme di denaro esplicitate in varie dichiarazioni di “riconoscimento di debito”, come *ut supra* specificato.

Ciò detto, venendo alla disamina delle cause dell'indebitamento, corre l'obbligo di esporre quanto segue.



§ Il mutuo venne richiesto alla Banca UNICREDIT per l'acquisto dell'alloggio sito in Chivasso Va Togliatti 50, ove andò ad abitare la famiglia composta, oltre che l'esponente, dal sig. Orsogna Giovanni, dal figlio di primo letto Dan Daschevici nato in Moldavia il 15/07/94 e dai due figli Denis e Katia Orsogna nati in Italia; l'attribuzione della proprietà dell'alloggio all'esponente e quindi l'impegno al pagamento delle rate di mutuo a suo carico furono determinati dall'impossibilità dell'Orsogna di potersi proporre come contraente. L'Orsogna ha contribuito, dall'inizio (febbraio 2009) fino al novembre 2012, anche al pagamento delle rate del mutuo; successivamente, a seguito della cessazione della convivenza, le rate del mutuo ancor da pagarsi sono rimaste a carico esclusivo dell'esponente, quale intestataria dell'alloggio. L'Orsogna le ha sempre imposto di essere l'intestataria sia dei beni acquistati, sia del mutuo e dei finanziamenti contratti, atteso che, come detto, il medesimo non poteva essere soggetto affidabile e credibile per i vari istituti, visti i suoi precedenti anche di carattere penale.

§§§ Il dovuto in sofferenza verso l'Agenzia delle Entrate e la Soris è stata la conseguenza dell'indisponibilità economica dell'esponente, conseguita per effetto di dover far fronte, da sola, al finanziamento ed al mutuo, quanto meno a far data dalla fine del 2012.

§§§§ La scrittura privata datata 19/07/2017 venne contratta a favore dell'ex convivente Orsogna a seguito della vendita dell'alloggio in Torino, via Aosta n. 15.

§§§§§ A seguito dell'Affidamento dei figli al padre, il Tribunale, seppur in via provvisoria, ha imposto all'esponente il pagamento di un assegno di mantenimento di euro 200,00 per figlio.

§§§§§§ L'Unicredit ebbe a proporre all'esponente un affidamento sul conto di € 1.000,00 su richiesta dell'esponente quando ancora era lavoratrice subordinata per garantirsi il pagamento delle rate di mutuo, anche nell'ipotesi in cui il conto fosse con saldo negativo, prima che venisse accreditato lo stipendio mensile.



§§§§§§§§ Il debito riguardante le spese condominiali dell'alloggio sito in Chivasso derivano dal mancato pagamento dell'Orsogna Giovanni di due anni di spese condominiali durante l'esclusivo suo uso dell'alloggio medesimo e successivamente dall'impossibilità economica dell'esponente di poter saldare.

Con riferimento, invece, alle ragioni dell'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte, si osserva.

La separazione *de facto* dal sig. Orsogna Giovanni, necessitata dall'impossibilità di poter sostenere oltre l'insopportabile carattere, il modo di rapportarsi, il vizio di gioco (ed altro), determinò il venir meno del contributo economico di quest'ultimo; contributo che, anche se in misura contenuta, aveva, comunque, rappresentato un incremento del reddito disponibile a far fronte alle obbligazioni assunte. La situazione, purtroppo, si è aggravata ancor più a motivo dei ricatti, ai quali l'esponente fu costretta a sottostare, che determinarono la necessaria accettazione degli esborsi in denaro pretesi dall'*ex* compagno, come rimborsi di denaro in passato- a suo dire- corrisposti, e dal contributo determinato dal Tribunale per l'assegno di mantenimento dei figli a lui assegnati.

L'esponente, al fine di rendere libero e disponibile l'alloggio in Chivasso (TO) per l'eventuale vendita, concedeva in locazione, all'*ex* compagno, l'alloggio sito in Torino, Via Aosta, per l'importo forfettario di € 50,00 al mese oltre alle spese condominiali, senza tuttavia, ricevere alcunché.

L'*ex* compagno non si determinò mai a pagare l'amministratore del condominio di via Aosta le spese condominiali, per cui, per provvedere al saldo di esse spese, si dovette necessariamente arrivare alla vendita di detto alloggio al Condominio.



B. L'attuale situazione debitoria

Con ricorso depositato in data 27.06.2018, l'esponente chiedeva la nomina di un Professionista ex art. 15, comma 9 della L.3/2012: in accoglimento della domanda veniva nominato il Dr. Sergio Dionigi Cattaneo.

Il Professionista facente funzioni dell'OCC, ricostruita tutta la situazione patrimoniale e finanziaria della ricorrente, ha redatto relazione particolareggiata alla domanda di liquidazione ex art. 14-ter della L. 3/2012, qui allegata con i relativi documenti (doc. A).

La R.D.S. S.N.C. DI DASCHEVICI SILVIA & C. non presenta né le condizioni, né i presupposti per essere soggetta a procedura concorsuale come da perizia che si produce quale parte integrante della relazione particolareggiata dell'OCC (doc.A.17)

Verificati i presupposti soggettivi e le risorse concrete della ricorrente è risultata essere la LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO la procedura più idonea e corretta per permettere alla signora Daschevici di superare la situazione di sovraindebitamento nella quale versa.

Come risulta dalla relazione particolareggiata, la ricorrente **ha un debito complessivo di € 154.044,83= come di seguito riportato e richiamando nel dettaglio di ogni singola posizione la Relazione Particolareggiata:**

§ UNICREDIT S.P.A., per mutuo ipotecario concesso in data 10/02/2009, Rogito Notaio CARBONARO Dott.ssa Enza Laura, riguardante l'acquisto dell'immobile sito in Chivasso (TO), via Togliatti n. 50, di cui al primo capoverso precedente per l'importo residuo pari ad **€ 65.840,88;**

§§§ UNICREDIT S.P.A. per **€ 1.163,66**, a titolo di rientro di affidamento su c/c 563281.

§§ CONDOMINIO VIA TOGLIATTI 50 CHIVASSO per spese condominiali pari a complessivi **€ 13.640,18;**



§§ AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE per servizi condominiali pari a complessivi **€ 5.180,33**;

§§§§ AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI, dato da cartelle e inerenti il periodo di imposta compreso dal 2012 al 2018, per complessivi **€ 59.133,66**;

§§§§§ AGENZIA SORIS, per l'importo pari ad **€ 3.456,12**, dato da cartelle passate a ruolo inerenti il periodo compreso dal 2011 al 2014;

§§§§§§§ BOGGIO DOTT.SSA ANTONELLA, per l'importo pari ad **€ 1.430,00**, quale compenso liquidato dal Tribunale di Ivrea, R. G. N. 856/2017, a titolo di compenso per la sua attività professionale svolta come CTU;

§§§§§§§§ SIG. ORSOGNA GIOVANNI, *ex* compagno dell'esponente, per l'importo pari ad **€ 4.200,00**, in forza di scrittura privata sottoscritta in data 19/07/2017.

In particolare risulta che il debito della ricorrente è suddiviso in

- euro **65.840,88** per credito privilegiato ipotecario

- euro **51.910,12** altri privilegi

- euro **36.293,83** credito chirografario

C. Capacità attive della ricorrente

L'esponente risulta:

- proprietaria dell'immobile sito in Chivasso (TO), Via Togliatti n. 50, identificato dai seguenti dati catastali: foglio 59, n.10, sub 19, Cat. A/3, cl.3, consistenza 5, R.C. € 348,61. L'immobile, gravato da ipoteca a favore di Unicredit a garanzia del mutuo per € 65.400,00=, ha un valore di mercato di circa € 55.000,00 (doc. A.16)

- socia e Legale Rappresentante *p.t.* della RDS S.N.C. DI DASCHEVICI SILVIA & C. di cui è titolare della relativa quota societaria pari al 57,14% circa.



Da perizia elaborata dalla Commercialista dott.ssa Mariangela Brunero, risulta che il valore patrimoniale della società è pari a circa € 3.000,00= e quindi la quota di proprietà della ricorrente ha un valore di circa € 1.714,29=

- il conto corrente detenuto dalla ricorrente presso la Banca d'Alba ha un saldo inferiore ad € 10,00=.

D. Attuale condizione lavorativa e costi

Nel 2012, l'esponente, una volta costituita la RDS S.N.C. ha preso in gestione il bar sito in Settimo T.se (TO), Piazza Pagliero n. 6.

A far data dal 2013, terminata la convivenza, l'esponente si trova costretta a lavorare anche sino a 16 ore giornaliere.

Dal 2015, l'esponente vive nell'alloggio in affitto a Settimo Torinese (TO), Via Bersezio n. 3, vicino al Bar gestito di cui ut supra.

Fino al 2017, nelle varie vicende giudiziarie intraprese contro l'ex compagno, in particolare per la regolamentazione del rapporto con i figli, ha dovuto farsi carico anche dei costi delle spese legali, non avendo più diritto dal 2017, al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato.

Per il fabbisogno familiare proprio e del mantenimento dei figli, l'esponente precisa che necessitano non meno di € 1.510,00, mensili, così suddivisi:

€ 612,00 affitto + riscaldamento+ spese condominiali+ acqua calda.

€ 400,00 assegni mantenimento figli.

€ 30,00 energia elettrica

€ 25,00 compagnia telefonica

€ 100,00 carburante

€ 93,00 biglietto treno Settimo Santhià

€ 100,00 spese varie



€ 150,00 generi alimentari.

D. Supporto Familiare

Evidente lo stato di sovraindebitamento della ricorrente.

Al fine di offrire ai creditori la migliore soddisfazione possibile, la ricorrente ha chiesto un supporto alla propria famiglia ed in particolare alle signore Longinova Veronika e sig.ra Longinova Dina, rispettivamente, sorella e nipote dell'interessata, le quali si sono rese disponibili a garantire una somma di € 15.000,00= da versare in 60 rate mensili pari ad € 250,00, cadauna; obbligo tuttavia, condizionato all'omologa della procedura, con decorrenza dal mese di emissione dell'auspicato decreto di ammissione;

Complessivamente quindi, considerata la vendita della quota societaria pari ad € 1.714,29, la vendita dell'immobile per € 55.000,00, la finanza esterna per € 15.000,000= ed il libretto giudiziario per € 400,00=, **l'attivo realizzabile della liquidazione è pari ad € 72.114,29.**

Quanto così realizzato permetterebbe:

- il pagamento integrale delle spese di procedura in prededuzione
- il pagamento integrale dell'assegno di mantenimento per i figli
- il pagamento integrale del credito ipotecario.

Così come risulta da quanto prospettato nella Relazione Particolareggiata dell'OCC.

Per quanto emerge agli atti, sussistono i requisiti soggettivi (la ricorrente non è infatti soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla legge 3/2012 nè ha fatto ricorso alle procedure citate nella medesima legge nei precedenti cinque anni nè ha compiuto atti in frode ai creditori) ed oggettivi (è evidente lo stato di sovraindebitamento e l'incapacità di far diversamente fronte agli attuali debiti) per



l'ammissione alla Procedura. La difficile vita emotiva e lavorativa della signora Dashevichi sono la vera ragione del sovraindebitamento della ricorrente che ha sempre agito in buona fede e pensando all'interesse della propria famiglia. Si ritiene quindi sia evidente anche la sussistenza del requisito della meritevolezza, anche ai fini del successivo beneficio dell'esdebitazione.

Per quanto esposto la signora SILVIA DASCHEVICI come in atti rappresentata difesa e domiciliata

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti del art. 14-ter della legge n.3/2012, verificati i presupposti di ammissibilità alla Procedura

DI

- disporre l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L.3/2012 e smi, con liquidazione del bene immobile sito in Chivasso in via Togliatti 50, di valore di circa 55 mila euro, nonché della quota del 57,14% circa della società R.D.S snc di Dashevichi Silvia C., di valore di 1.700,00 euro circa;
- autorizzare il versamento in 60 rate mensile pari ad € 250,00= fino al complessivo importo di € 15.000,00= a favore della Procedura, a far data dall'omologa.
- indicare i limiti di quanto occorrente al mantenimento del ricorrente secondo quanto disposto dall'art. 14 ter comma 6 lett b.
- nominare liquidatore, valutando l'opportunità di individuarlo nella persona del dott- Sergio Dionigi Cattaneo, già professionista nominato OCC della presente procedura.

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Giudicante ove si rilevasse necessario.

Con richiesta fin d'ora dell'ammissione al beneficio di esdebitazione per i debiti non soddisfatti.



SI PRODUCONO:

A. Relazione particolareggiata con i relativi documenti

1. Carta identità ricorrente
2. Copia nomina accettazione OCC
3. Copia libretto deposito giudiziario
4. Copia autocertificazione stato di famiglia e residenza
5. CRIF
6. Copia certificato Centrale Rischi
7. CAI
8. Copia report Agenzia Entrate
9. Copia estratto ruoli
10. Copia ispezione ipotecaria e note trascrizione
11. Copia unico 2016
12. Copia unico 2017
13. Copia unico 2018
14. Copia unico 2019
15. Copia unico 2020
16. Copia relazione stima Immobiliare Kivasso Imm. Sas
17. Copia relazione stima RDS
18. Copia proforma Avv. Belmonte e dott.ssa Brunero
19. Copia scrittura privata a garanzia
20. Copia comunicazioni art. 14 ter comma 4

B. Atto di mutuo ipotecario notaio dott. Lauro Carbonaro e relativo piano ammortamento.

C. Decreto Tribunale di Ivrea del 12-04-2018

D. Decreto Tribunale di Torino del 10-03-2015



Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/2002 e successive modifiche si dichiara che per il presente procedimento è dovuto il contributo unificato nella misura fissa pari ad € 98,00= oltre marca da bollo.

Con osservanza.

Torino, 27.04.2021

Avv. Giuseppe BELMONTE

[]

